

Polizza Fideiussoria

a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie (legge 28/1/1977 n. 10 e succ. mod.) ed alla normativa urbanistica e leggi complementari

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich, Svizzera, Rindliweg 74, 8002, Svizzera
Registro del Commercio di Basilea n. 13840
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità svizzera per la
regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale
per l'Italia - Via Broletto 10, 20121 Milano
Telefono +39 02 5811 1 - Fax +39 02 5811 2400
Telex 414444 Zurich I - Telex 414444 Zurich I
C.F. 0123456789 - P.IVA 0123456789
Rappresentante Controllo per l'Italia: C. Candia
Insieme PSC - Zurich Insurance Fideiussoria, Zurich, Svizzera
www.zurich.it



ZURICH®

Trx elettr.

Soc. P	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	MACERATA	Cod. 626	Cod. Prod. GA6	RAMO Cod. 13	SETT. 03	RISCHIO 87	POLIZZA N° 626A6029
CONTRAENTE	IMMOBILIARE SETTIMI SNC DI SETTIMI M. C							CODICE CLIENTE N°
Domicilio	VIA G. LUCIANI 1-3-5 62010 POLLENZA MC							SOSTITUISCE POLIZZA N°
Partita I.V.A.	01150400438	Cod. Fiscale		Cod. attività			RINNOVA POLIZZA N°	
ENTE GARANTITO	COMUNE DI POLLENZA							CONV. ☐ COASS. ☐

CONCESSIONE/PRATICA EDILIZIA N. _____ DEL _____	ATTO D'OBBLIGO N° 78-1/4/14	CONVENZIONE STIPULATA IL _____
---	-----------------------------	--------------------------------

DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE EDILIZIA: SISTEMAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA LUNGO VIA NAZIONALE DI CASSETTE VERDINI.

OGGETTO DELLA GARANZIA La fideiussione è prestata per una o più obbligazioni a condizione essenziale che venga barrata la relativa casella e indicata la somma garantita, ed è estesa alle sanzioni solo se la somma garantita a tale titolo concorre a formare la somma massima garantita: ☐ PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ☐ ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ☐ PAGAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE ☐ CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ☒ OBBLIGHI DI CONVENZIONE ☐ SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LEGGE FINO AD UN IMPORTO PARI AL 100% DEL CONTRIBUTO SOMMA MASSIMA GARANTITA	SOMME GARANTITE € _____ Euro *** € _____ Euro *** € _____ Euro *** € _____ Euro *** € 49.152,38 Euro QUARANTA NOVE MILA CENTOCINQUANTA DUE/38*** € _____ Euro *** € 49.152,38 Euro QUARANTA NOVE MILA CENTOCINQUANTA DUE/38***
---	---

DURATA GARANZIA	anni 01	mesi =	giorni ==	dal 19/05/2014	al 19/05/2015	TASSO PREMIO % 0,900
-----------------	---------	--------	-----------	----------------	---------------	----------------------

TABELLA LIQUIDAZIONE PREMIO	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
PREMIO INIZIALE (Euro) sino al 19/05/2015	322,31	70,91	393,22	49,15	442,37
PROROGHE ANNUALE dal 19/05/2015	322,30	70,91	393,21	49,16	442,37

Fatta in 3 originali ad un solo effetto, in _____ il 19/05/2014	PERFEZIONAMENTO - Il premio iniziale di Euro 442,37	è stato incassato oggi 21/5/2014
L'Esattore _____	- Registrato sul foglio cassa n. _____	del 21/5/2014

Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui.

La ZURICH INSURANCE PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia

In seguito denominata Compagnia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo "cauzioni" e in possesso dei requisiti di cui alla Legge 348/82, si costituisce Fideiussore, a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse del Contraente, nel rispetto delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni Particolari che seguono, per gli importi da questo dovuti in dipendenza delle obbligazioni garantite e sino alla concorrenza della Somma massima garantita.

X comune



ORIGINALE PER L'ENTE GARANTITO

Zurich Insurance plc
Settore Zurich Insurance, Dittoria, SpA, 11000
Regione del Centro, C. D. D. 11000
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sulla
regolamentazione dei servizi finanziari - Registro dei
periti - Via S. Pietro Crispi, 24 - 20129 Milano
Tel. 02/58001 - Fax 02/58002003
Isola d'Alba, 11000 - SpA - C. D. D. 11000 - SpA
C. F. 01/0001 - R. 01/0001/0001
Nagurazione Generale per Italia, C. D. D. 11000
Settore 700, Zurich Insurance AG, per parte 1
www.zurich.it



Polizza Fideiussoria Urbanizzazione



Gentile cliente,
grazie per aver scelto Zurich!

Ecco lo schema riassuntivo dei principali dati del contratto da lei sottoscritto.

Per una conoscenza più approfondita delle condizioni contrattuali e delle singole garanzie acquistate la invitiamo a leggere attentamente la documentazione contrattuale.

Se desiderasse integrare o modificare le coperture del suo contratto o richiedere ulteriori informazioni non esiti a contattarci.

Un cordiale saluto

DATI UTILI DA RICORDARE

Contraente	IMMOBILIARE SETTIMI SNC DI SETTIMI M. C
N° di polizza	626A6029
Data decorrenza polizza	19/05/2014
Data scadenza polizza	19/05/2015
Intermediario assicurativo	MACERATA

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

TIMBRO DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

ANTINORI ASSIFIN
ANTINORI ASSIFIN SRL
Via Roma, 408 - MACERATA
Phone 0733 31791/0733 30309 Fax
E-mail: info@antinoriassifin.it



Polizza Fideiussoria

a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie (legge 28/1/1977 n. 10 e succ. mod.) ed alla normativa urbanistica e leggi complementari

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich, Svizzera, Rathhofstrasse 1, 8001 Zurich, Svizzera
Rappresentanza Generale per l'Italia
Società a partecipazione paritetica tra la Compagnia di Assicurazione e la Compagnia di Assicurazione
per l'Italia, via Broletto 21, 20121 Milano
Telefono +39 02 58611 - Fax +39 02 58612033
Società a partecipazione paritetica tra la Compagnia di Assicurazione e la Compagnia di Assicurazione
per l'Italia, via Broletto 21, 20121 Milano
Telefono +39 02 58611 - Fax +39 02 58612033
C.F. 01204740151 - P.I. 01204740151
Rappresentante Generale per l'Italia: E. Candi
Indirizzo P.C. Zurich Insurance Plc Oper. Zurich - I
www.zurich.it



ZURICH

Trx elettr.

Soc. P	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	MACERATA	Cod. 626	Cod. Prod. GA6	RAMO Cod. 13	SETT. 03	RISCHIO 87	POLIZZA N° 626A6029
CONTRAENTE		IMMOBILIARE SETTIMI SNC DI SETTIMI M. C						CODICE CLIENTE N°
Domicilio		VIA G. LUCIANI 1-3-5 62010 POLLENZA MC						SOSTITUISCE POLIZZA N°
Partita I.V.A.		01150400438	Cod. Fiscale		Cod. attività			RINNOVA POLIZZA N°
ENTE GARANTITO		COMUNE DI POLLENZA						CONV. ☐
								COASS. ☐

CONCESSIONE/PRATICA EDILIZIA N. _____	DEL _____	ATTO D'OBBLIGO N° 78-1/4/14	CONVENZIONE STIPULATA IL _____
---------------------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------------

DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE EDILIZIA:
SISTEMAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA LUNGO VIA NAZIONALE DI CASSETTE VERDINI.

OGGETTO DELLA GARANZIA La fideiussione è prestata per una o più obbligazioni a condizione essenziale che venga barrata la relativa casella e indicata la somma garantita, ed è estesa alle sanzioni solo se la somma garantita a tale titolo concorre a formare la somma massima garantita: ☐ PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ☐ ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ☐ PAGAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE ☐ CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ☒ OBBLIGAZIONI DI CONVENZIONE obblighi di convenzione _____ ☐ SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LEGGE FINO AD UN IMPORTO PARI AL 100% DEL CONTRIBUTO SOMMA MASSIMA GARANTITA _____	SOMME GARANTITE Euro *** Euro *** Euro *** Euro *** Euro *** Euro 49.152,38 Euro QUARANTA NOVE MILA CENTOCINQUANTA DUE/38*** Euro *** Euro 49.152,38 Euro QUARANTA NOVE MILA CENTOCINQUANTA DUE/38***
--	--

DURATA GARANZIA	anni 01	mesi =	giorni ==	dal 19/05/2014	al 19/05/2015	TASSO PREMIO % 0,900
-----------------	---------	--------	-----------	----------------	---------------	----------------------

TABELLA LIQUIDAZIONE PREMIO	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
PREMIO INIZIALE (Euro) sino al 19/05/2015	322,31	70,91	393,22	49,15	442,37
PROROGHE ANNUALE dal 19/05/2015	322,30	70,91	393,21	49,16	442,37

Fatta in 3 originali ad un solo effetto, in _____ il 19/05/2014	
PERFEZIONAMENTO - Il premio iniziale di Euro 442,37 è stato incassato oggi 21/5/2014	
L'Esattore _____ - Registrato sul foglio cassa n. _____ del 21/5/2014	

Modalità di pagamento del premio Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento: • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; • bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità; • bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo; • denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui.
--

La ZURICH INSURANCE PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia

In seguito denominata Compagnia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo "cauzioni" e in possesso dei requisiti di cui alla Legge 348/82, si costituisce Fideiussore, a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse del Contraente, nel rispetto delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni Particolari che seguono, per gli importi da questo dovuti in dipendenza delle obbligazioni garantite e sino alla concorrenza della Somma massima garantita.



Soc.	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	Cod.	Cod. Prod.	RAMO	SETT.	RISCHIO	POLIZZA N°
P	MACERATA	626	GA6	Cod.	13	03	87
							626A6029

a) Finalità assicurative descritte al punto 1) dell'Informativa

Il contraente, qualora soggetto diverso dall'assicurato, si obbliga a rendere noti i contenuti della presente informativa all'assicurato/interessato (assicurati/interessati).

Il Titolare in ogni caso si obbliga a fornire al soggetto assicurato (ai soggetti assicurati) copia dell'informativa alla prima occasione di contatto con quest'ultimo (questi ultimi).

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità assicurative:

Contraente (data e firma)

21/5/2014

Assicurato (se diverso dal contraente) (Nome e Cognome/Denominazione, data e firma)

b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso**, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

(i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi

SI NO
☐ ☒

(ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

☐ ☒

(iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

☐ ☒

Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C, i sottoscritti dichiarano, per quanto di competenza, di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 2 (Oggetto delle garanzie);

Art. 4 (Durata. Calcolo del premio)

Art. 6 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme);

Art. 7 (Surroga - Regresso);

Art. 9 (Forma di comunicazioni alla Compagnia - Foro competente)

IMMOBILIARE SETTIMI snc
IL CONTRAENTE

di SETTIMI MARIO e C.

Via G. Luciani, 1. 3, 5
62010 POLLENZA (MC)

part. IVA 01150400438

☎ (0733) 202577

Il sottoscritto/a Contraente dichiara:

1. di aver ricevuto, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/10, prima della conclusione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e delle Condizioni Generali di Assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209;

2. di aver ricevuto e preso visione delle comunicazioni previste dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006:

- Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti
- Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche

Luogo e data

MACERATA

IMMOBILIARE SETTIMI snc

di SETTIMI MARIO e C.

Firma (leggibile) del Contraente

Via G. Luciani, 1. 3, 5

62010 POLLENZA (MC)

part. IVA 01150400438

☎ (0733) 202577

L'Intermediario Assicurativo certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica documento di identità.



ORIGINALE PER IL CONTRAENTE

APPENDICE DI COOBLIGAZIONE

UNITA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	NUM. APPENDICE	RAMO	RISC.
surety		626A6029	UNO	13	87

Appendice emessa dalla Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - (in seguito denominata Società)

Codice	Intermediario Assicurativo	PR/BROK.
0626	ANTINORI ASSIFIN SRL	

nell'interesse di (In seguito denominato Contraente)
IMMOBILIARE SETTIMI SNC DI SETTIMI M.C

a favore di (In seguito denominato Beneficiario)
COMUNE DI POLLENZA

A GARANZIA

OBLIGAZIONI DI CONVENZIONE

SOMMA MASSIMA GARANTITA CON LA POLIZZA SOPRA DESCRITTA

€ **49.152.38** Euro **QUARANTANOVEMILACENTOCINQUANTADUE/38**

Gli obblighi ed oneri che incombono sul Contraente in dipendenza della stipulazione della polizza sopra indicata vengono assunti solidalmente con il Contraente ed ogni eventuale altro coobbligato, ai sensi dell'art. 1292 c.c. da:

I COOBLIGATI

1	SETTIMI MARIO NATO A MONTEFORTINO 04/08/1950
	Domicilio: VIA PIEMONTE 16 62014 CORRIDONIA - MC
	C.F.: STTMRA50M04F509O estremi del documento: tipo DOCUMENTO ALLEGATO N.
	Rilasciato il da
2	
	Domicilio:
	C.F.: estremi del documento: tipo N.
	Rilasciato il da
3	
	Domicilio:
	C.F.: estremi del documento: tipo N.
	Rilasciato il da
4	
	Domicilio:
	C.F.: estremi del documento: tipo N.
	Rilasciato il da

I sottoscritti coobbligati dichiarano quindi per sè, per i propri eredi e/o aventi causa, di costituirsi garanti solidali tra di loro, con il Contraente e eventuali altri obbligati verso la Società, ai sensi degli artt. 1292 e 1944 c.c., per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri che incombono sul Contraente in dipendenza della stipulazione della polizza e dichiarano di manlevare la Società dalla responsabilità patrimoniale derivante dalla polizza stessa.

1 - La presente garanzia viene prestata per un importo pari alla somma massima assicurata prevista nella polizza, incrementato di quanto eventualmente dovuto per interessi anche moratori, sanzioni amministrative e per ogni altro accessorio del credito garantito nonchè per ogni spesa anche legale e per gli importi dovuti a titolo di premi di proroga secondo le previsioni di polizza.

2 - I sottoscritti si obbligano a tenere indenne la Società da ogni pagamento che dovesse effettuare per effetto della polizza ed a versare alla Società, a semplice richiesta e senza alcuna eccezione, tutte le somme sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della polizza. I sottoscritti si obbligano altresì a versare gli eventuali premi di proroga dovuti. In particolare, i sottoscritti rinunciano ai diritti ed alle eccezioni derivanti dagli artt. 1950, 1952, 1955 e 1957 c.c., liberando la Società dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

3 - I sottoscritti riconoscono che la presente garanzia avrà validità ed efficacia fino a quando la Società non sarà stata completamente liberata dagli obblighi derivanti dalla polizza o, in caso di suo adempimento, fino a quando la Società stessa non avrà recuperato integralmente il proprio credito. La presente garanzia mantiene la propria efficacia anche nel caso di proroga o rinnovo della polizza, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.

La Società è sino da ora autorizzata a prorogare o rinnovare la garanzia senza necessità di comunicazioni ai sottoscritti, i quali nulla potranno eccepire in merito.

4 - I sottoscritti dichiarano di conoscere e di accettare il contenuto della polizza alla quale il presente atto si riferisce nonché le condizioni generali e particolari della polizza medesima.

5 - I sottoscritti si impegnano, su richiesta della Società, a versare immediatamente, a semplice richiesta e senza alcuna eccezione, alla Società stessa una somma pari al massimale garantito in tutti i casi nei quali tale obbligo sia previsto a carico del contraente dalle condizioni della polizza nonché nei casi di:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri soggetti garantiti dalla Società
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente o di uno dei coobbligati, protesti a carico di uno di loro, peggioramento della situazione economica di uno di loro;
- c) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore per obbligazioni principali di natura anche diversa rispetto a quella qui garantita;
- d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza;
- e) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente o di uno dei coobbligati.

La Società avrà il diritto di ottenere anche giudizialmente il pagamento della somma di cui sopra.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fino a che permangano per la Società gli obblighi della polizza; successivamente la Società restituirà al Contraente o ai coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifici l'inadempienza agli obblighi del contratto garantito, per effettuare il pagamento delle somme dovute al Beneficiario, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente o dai coobbligati.

I sottoscritti riconoscono in ogni caso alla Società la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'art. 1953 c.c. e dalle condizioni di polizza, dichiarandosi pertanto obbligati a liberare la Società ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso ovvero a costituire il deposito previsto dalla polizza.

6 - I sottoscritti dichiarano che la presente garanzia, qualora afferente a polizza fideiussoria per il rimborso di tributi, si estende automaticamente alle obbligazioni derivanti dalle eventuali polizze relative al contenzioso tributario emesse in sostituzione della polizza originaria ed in dipendenza di accertamento o rettifica della dichiarazione o di escussione della garanzia per debiti pregressi maturati successivamente all'emissione della polizza. L'estensione opererà senza necessità di consenso ulteriore, e la garanzia sarà limitata, anche in tale ipotesi, all'importo come definito al punto 1, incrementato degli interessi maturandi fino alla definizione del contenzioso, come per legge. I coobbligati potranno, in tale ipotesi ed in alternativa al permanere della garanzia, versare in qualunque momento alla Società un importo pari al massimale di polizza.

7 - I sottoscritti dichiarano che la presente garanzia, qualora afferente a polizza fideiussoria per cauzione provvisoria a corredo dell'offerta prevista dall'art 75 D.Lgs N. 163/2006, si estende automaticamente alle obbligazioni derivanti dalla eventuale emissione da parte della Società della polizza fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto prevista dall'art. 113 D.Lgs N. 163/2006. L'estensione opererà senza necessità di consenso ulteriore, ed in tal caso la garanzia sarà limitata all'importo garantito con l'emissione della polizza fideiussoria definitiva, come previsto dal primo comma dell'art 113 D.Lgs N. 163/2006.

8 - I coobbligati sono tenuti a rifondere alla Società le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero dovute per la presente appendice.

9 - I coobbligati danno atto che la presente garanzia deve intendersi prestata anche a favore delle eventuali Società coassicuratrici che abbiano partecipato alla polizza, fermi i limiti di importi garantiti indicati sopra.

I COOBLIGATI

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui al punto 2 (rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui agli artt. 1950, 1952, 1955 e 1957 c. c.), al punto 3 (proroga automatica in caso di rinnovo o proroga della polizza), al punto 5 (obbligo di pagamento - deposito caute lativo - utilizzo delle somme), al punto 6 (automatica estensione della garanzia alle polizze afferenti il contenzioso tributario), al punto 7 (automatica estensione della garanzia alle polizze fideiussorie definitive previste dall'art 113 D.Lgs N. 163/2006)

I COOBLIGATI

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |

L'Intermediario Assicurativo certifica che la firma dei coobbligati è stata apposta in sua presenza previa verifica dei documenti di identità.

L'Intermediario Assicurativo
ANTINORI ASSIN SRL
ZURICH INSURANCE PLC
Agenzia di Macerata Cod. 626
L'AGENTE GENERALE

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO A CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI AI SENSI DELL'ART.
49, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16.10.2006**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Contraente copia del documento *"Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche"*, che contiene notizie sull'Intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'Intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di cui sopra, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante con un limite di 999,99 € (per singola rata) per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 € (settecentocinquanta euro) annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETT. A, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16.10.2006

Al sensi della vigente normativa l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'osservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente

c) Cognome (ragione o denominazione sociale)	MIRABILE MASSIMO
e) Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Numero di iscrizione E000165359 Data di iscrizione 22/04/2007 Sezione E – Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A Qualifica con cui il soggetto opera ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE
f) Indirizzo delle eventuali sedi operative	
d) Recapito telefonico	335.5888527
g) Eventuali indirizzi internet o di posta elettronica	
f) Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti	ZURICH INSURANCE PLC ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.
i) Nel caso in cui l'Intermediario che entra in contatto con il Contraente sia un soggetto iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel registro dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività	Rag.Sociale: ANTINORI ASSIFIN SRL Sede legale VIA ROMA 408 – 62100 MACERATA (MC) Numero di iscrizione nel RUI A000301678
j) Responsabili dell'attività di intermediazione:	 MASSIMO MIRABILE – N. iscrizione nel RUI E000165359

L'organo predisposto alla funzione di vigilanza del settore assicurativo è l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) L'Intermediario è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale?	SI ☐	Denominazione sociale:.....
	NO ☒	
b) L'Intermediario per il quale è svolta l'attività è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale?	SI ☐	Denominazione sociale:.....
	NO ☒	
c) Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera?	SI ☐	Denominazione sociale:.....
	NO ☒	

d) Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione presso cui opera l'Intermediario per il quale è svolta l'attività?	SI ☐	Denominazione sociale:.....
	NO ☒	
e) Con riguardo al contratto proposto, l'Intermediario o l'intermediario per il quale è svolta l'attività fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale?	SI ☐	Specificare, ove possibile, il numero di contratti sul quale sono fondate le valutazioni:
	NO ☒	
f) Con riguardo al contratto proposto, l'Intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione?	SI ☐	Denominazione di tali imprese:
	NO ☒	
g) Con riguardo al contratto proposto, l'Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano all'Intermediario per il quale è svolta l'attività di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione?	SI ☐	Avvisare il Contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario, o l'Intermediario per il quale è svolta l'attività, ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del Contraente, indicare tali imprese:
	NO ☒	
f) L'agente dichiara di percepire dalla Compagnia le seguenti aliquote provvigionali:		Settore I – II – V – VI – VII 9,76% su premio imponibile Settore III – IV 7,81% su premio imponibile

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

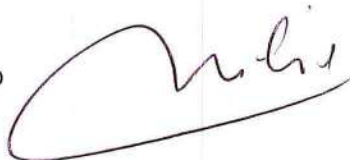
L'Intermediario dichiara:

- che i premi pagati dal Contraente all'Intermediario o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività e le somme destinate a risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio degli Intermediari stessi;
- che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività o da negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato il suddetto Intermediario deve rispondere a norma di legge; la facoltà per il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa. Inoltre il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

Luogo e Data

MC 21/5/2014

L'intermediario



Soc. P	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	MACERATA	Cod. 626	Cod. Prod. GA6	RAMO Cod. 13	SETT. 03	RISCHIO 87	POLIZZA N° 626A6029
-----------	-------------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	---------------	------------------------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Pagamento delle somme garantite - Il pagamento delle somme dovute nei limiti dell'importo garantito con la Polizza è effettuato dalla Compagnia entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 Codice civile, la Compagnia non gode del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Compagnia inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 Codice civile.

Art.2 Oggetto della garanzia - Modalità per l'estensione alle sanzioni - La fideiussione è prestata per una o più delle obbligazioni indicate nel riquadro "OGGETTO DELLA GARANZIA" alla condizione essenziale che venga barrata la relativa casella e indicata la somma garantita a tale titolo. L'obbligo del Fideiussore si estende alle sanzioni dovute dal Contraente unicamente per il caso in cui le stesse siano state espressamente indicate nel loro ammontare nell'oggetto della garanzia e, sommate agli altri importi garantiti, abbiano espressamente concorso a formare la somma massima garantita.

Art.3 Pluralità di Contraenti anche non dichiarati - Natura della garanzia - Qualora la Polizza venga stipulata nell'interesse di più soggetti, questi sono tutti tenuti tra loro in solido verso la Compagnia per gli obblighi derivanti dalla Polizza. Gli obblighi assunti con la Polizza dalla Compagnia verso l'Ente Garantito non alterano le obbligazioni originarie delle parti, né attribuiscono al Contraente ed agli altri soggetti obbligati alcun diritto o aspettativa verso la Compagnia in merito all'adempimento di quest'ultima.

Durata - Calcolo del Premio - Supplementi di Premio - La garanzia ha durata sino a liberazione da parte dell'Ente Garantito e il Premio è calcolato in base agli obblighi ed oneri assunti in garanzia ed alla durata degli stessi come indicato in Polizza. In caso di minor durata, il Premio pagato resta acquisito alla Compagnia. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non ha presentato la documentazione prevista nel successivo art. 5, egli è tenuto al pagamento dei supplementi di Premio come indicati nella "tabella liquidazione Premio". Il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto in nessun caso all'Ente Garantito.

Art. 5 Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di Premio - Il Contraente, può essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di Premio deve consegnare alternativamente alla Compagnia:

- L'originale della polizza di pertinenza dell'Ente Garantito;
- Una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Compagnia da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di Premio decorre dal momento della ricezione, da parte della Compagnia, dei documenti previsti ai paragrafi a) e b), a quei documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

Art. 6 Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 Codice civile la Compagnia può richiedere al Contraente la liberazione dalla garanzia o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito o di altri Enti Garantiti dalla Compagnia;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessione o cessazione del Contraente;
- ogni ipotesi di ritardo o di inadempimento agli obblighi di cui al rapporto garantito, escluse le causa di forza maggiore;
- mancato pagamento dei Premi di proroga riferiti alla Polizza o da altre polizze stipulate con la Compagnia;

f) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Compagnia o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Compagnia a garanzia del regresso sino a liberazione dagli obblighi di Polizza; la Compagnia restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

La Compagnia è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art.7 Surrogazione - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Compagnia, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della Polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 Codice civile. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m. ed i. decorrono automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. La Compagnia è surrogata all'Ente Garantito, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili all'adempimento delle obbligazioni principali.

A tal fine l'Ente Garantito, formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunica, a richiesta della Compagnia, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali volture della titolarità del permesso di costruire, della DIA o della contraenza di convenzioni urbanistiche o edilizie e ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili.

Art.8 Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art.9 Forma delle comunicazioni alla Compagnia - Foro competente - Tutte le comunicazioni alla Compagnia, dipendenti dalla Polizza, devono essere fatte in via anticipata con comunicazione in forma scritta alla Compagnia a cui deve far seguito lettera raccomandata inviata alla Direzione della Compagnia.

Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra Compagnia ed Ente Garantito è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove lo stesso ha sede.

Per qualsiasi controversia tra Compagnia e Contraente è alternativamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'Intermediario Assicurativo cui è assegnata la polizza o dove ha sede o domicilio il Contraente.

Qualora il Contraente sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lett. A) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE
(data e firma)

IMMOBILIARE SETTIMI SNC
di SETTIMI MARIO e C.
Via G. Luciani, 1. 3, 5
62010 POLLENZA (MC)
part. IVA 01150400438
☎ (0733) 202577

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia
ANIMORASSFIN SRL
ZURICH INSURANCE PLC
Agenzia di Macerata Cod. 626
L'AGENTE GENERALE

ORIGINALE PER IL CONTRAENTE